

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costruita parte civile

Altri elementi Quantum

1* Grado

2* Grado

precedente cassazione

Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio
 Malattia
 Non riguarda un infortunio
 Lesioni
 Morte

Soggetto leso

- Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi
 Altro
 Salute Sicurezza

Fattispecie

Mentre era intento a fissare dei fogli di cellophane sulle finestre posizionate al terzo piano di un fabbricato in corso di ristrutturazione, si portava su una porzione di impalcatura presente all'esterno del fabbricato, sprovvista di parapetto. Nel corso dell'operazione perdeva l'equilibrio e cadeva su un balcone posizionato due piani più sotto, procurandosi lesioni che lo traevano a morte.

Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

La Corte di legittimità ha ribadito a più riprese il principio secondo il quale, in tema di infortuni sul lavoro, l'obbligo per il committente di nominare il coordinatore per la sicurezza, di cui all'art. 90, d.lgs. 09 aprile 2008, n. 81, è connesso già solo alla previsione che più imprese lavorino nello stesso cantiere, anche non in contemporanea, e non alla verifica successiva di tale situazione (cfr. da ultimo Sez. 4, n. 4644 del 11/12/2018 - dep. 2019, Scardina Antonino, Rv. 275707: fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità del committente per omicidio colposo di un dipendente di una ditta subappaltatrice e di un lavoratore autonomo, caduti dal piano di copertura di un capannone di proprietà del committente, essendo la possibilità di subappalto prevista in contratto; conforme, in ordine alla sussistenza dell'obbligo di nomina del coordinatore nel caso in cui i lavori contemplino l'opera di più imprese o lavoratori autonomi anche in successione tra loro, Sez. 4, n. 14167 del 12/03/2015, Marzano, Rv. 263150).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che liquida in complessivi euro 4.500,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020.

Note

Il fatto che non si potesse parlare, nella specie, di "cantiere sotto soglia" rende ultroneo il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, a tale ipotesi; peraltro, anche volendo per un attimo ravvisare la sussistenza di siffatta condizione, nondimeno è corretta l'osservazione della Corte lucana laddove si rammenta che il committente risponde anche in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (cfr. ad es. Sez. 4, n. 5893 del 08/01/2019, Perona Luca, Rv. 275121; Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272221); ed è corretta, del pari, la censura mossa al C. sotto tale profilo, essendosi ravvisata la sussistenza di una condizione di "immediato ed evidente pericolo" in cui il lavoratore si era trovato ad operare, in presenza di un "impalco assolutamente inidoneo a garantire la sua incolumità personale come si evince icasticamente dalla documentazione fotografica in atti".

E' appena il caso di aggiungere che la nomina di un coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in base all'allora vigente D.Lgs. 494/1996 (cfr. art. 5), non dissimilmente da quanto previsto dalla normativa oggi in vigore, aveva lo scopo di verificare (anche) l'idoneità dei ponteggi sotto il profilo della sicurezza dei lavori in quota, con conseguente configurabilità della causalità della colpa in capo all'odierno ricorrente.

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.